

Milano, 15 novembre 2017

CIRCOLARE N° 6/2017

Oggetto: Imposte sui redditi, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE, IVAFE; versamento seconda rata di acconto

Entro il prossimo **30 novembre 2017** deve essere effettuato il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF ed IRAP per l'anno 2017, nonché della seconda o unica rata degli acconti IRES ed IRAP, per l'anno 2017, dovuti dai soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento di talune imposte sostitutive, addizionali, IVIE ed IVAFE.

Si ritiene opportuno riassumere, sia pur in estrema sintesi, la disciplina applicabile.

1. Acconto IRPEF

L'acconto IRPEF è dovuto da tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. Redditi persone fisiche 2017 (anno di imposta 2016). La determinazione dell'importo dovuto avviene secondo le modalità di seguito brevemente delineate.

1.1 Metodo "storico"

L'acconto è pari **all'importo dell'imposta complessivamente dovuta per il 2016**, come risultante dal rigo RN 34 ("differenza") della dichiarazione mod. Redditi PF 2017, anno 2016, persone fisiche, ove questa sia superiore ad euro 51,65.

L'importo così determinato, se uguale o superiore ad euro 257,52, va versato in due rate, di cui:

- (i) la prima, pari al 40% del predetto rigo RN34, entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno

2016 (quindi 30 giugno 2017 o 20 luglio 2017 per titolari di partita iva, senza maggiorazione; 30 luglio 2017 ovvero 21 agosto 2017 per titolari di partita iva, con maggiorazione);

(ii) la seconda, pari al 60% del predetto rigo RN34, entro il 30 novembre 2017.

Ove l'importo complessivamente dovuto, a titolo di acconto, sia inferiore ad euro 257,52, il versamento andrà effettuato in un'unica soluzione entro il termine sub (ii) che precede.

Si sottolinea la necessità di verificare la sussistenza di eventuali obblighi di ricalcolo; in tale evenienza, assume rilevanza l'importo del rigo RN61, colonna 4..

1.2 Metodo "previsionale"

E' ammesso il ricorso al c.d. "metodo previsionale", e quindi il versamento di un acconto pari al 100% dell'imposta che il contribuente stima risulterà dovuta nella dichiarazione relativa al 2017; quanto precede, ben inteso, a condizione che l'importo così determinato risulti inferiore all'importo determinato applicando il c.d. "metodo storico". Ove la stima si rivelasse inferiore alle imposte poi risultanti dovute, saranno applicate le sanzioni per insufficiente versamento.

2. Acconto IRES

L'acconto IRES è dovuto da tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. Redditi SC 2017 (anno di imposta 2016) ovvero mod. Redditi ENC 2017 (anno di imposta 2016).

2.1 Metodo "storico"

L'acconto è pari al 100% dell'imposta complessivamente dovuta per l'esercizio 2016, come risultante:

- nel rigo RN17 del modello Redditi SC 2017;
- nel rigo RN28 del modello Redditi ENC 2017;

ove tale imposta sia pari o superiore ad euro 20,66.

L'importo così determinato, se superiore ad euro 103,00, va versato in due rate, di cui:

- (i) la prima, pari al 40% dell'importo indicato nei predetti righi RN17 e RN28, entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- (ii) la seconda, pari al 60% dell'importo indicato nei predetti righi RN17 e RN28 entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio (dunque, per il 2016, entro il **30 novembre 2017**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Ove l'importo complessivamente dovuto, a titolo di acconto, non superi euro 103,00, il versamento andrà effettuato in un'unica soluzione entro il termine sub (ii) che precede.

2.2 Metodo "previsionale"

E' ammesso il ricorso al c.d. "metodo previsionale", e quindi il versamento di un acconto pari al 100% dell'imposta che il contribuente stima risulterà dovuta nella dichiarazione relativa al 2017; quanto precede, ben inteso, a condizione che l'importo così determinato risulti inferiore all'importo determinato applicando il c.d. "metodo storico". Come per le persone fisiche, ove la stima si rivelasse inferiore alle imposte poi risultanti dovute, saranno applicate le sanzioni per insufficiente versamento.

Si rammenta che a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2016 l'aliquota Ires è ridotta al 24%

2.3 L'acconto per le società "non operative"

Le indicazioni appena fornite trovano applicazione anche per l'addizionale Ires del 10,5% dovuta dalle società "non operative".

3. Acconto IRAP

Per il coordinato disposto degli articoli 30, D.Lgs. n. 446/1997, e 17, comma 3, DPR n. 435/2001, i versamenti in acconto relativi all'IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Si rinvia quindi a quanto già segnalato ai precedenti 1. e 2., rispettivamente, per ciò che attiene le persone fisiche e le società ed enti.

4. "Cedolare secca" sugli affitti

Si rammenta che il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi (c.d. "cedolare secca sugli affitti") deve essere effettuato entro il termine stabilito per il versamento dell'Irpef (art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011).

Si rammenta altresì che per l'anno 2017 l'acconto della cedolare secca sugli affitti, se dovuto, è previsto nella misura (invariata) del 95,00%.

5. Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE); imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

A decorrere dall'anno 2013 l'obbligo di versamento in acconto risulta esteso anche all'IVIE ed all'IVAFE, secondo le regole previste per l'IRPEF; si rinvia quindi a quanto illustrato al precedente 1..

6. Contributi INPS legge n. 335/95

Si rammenta che entro la medesima data del 30 novembre 2017 dovranno essere effettuati i versamenti delle somme dovute in acconto, per l'anno 2017, relativamente ai contributi INPS previsti dalla legge n. 335/95.

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale chiarimento.